

ACCORDO ATTUATIVO

Art. 15 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.

per la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nell'ambito del Protocollo d'intesa INAIL-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Assoportori-Associazione dei Porti Italiani, stipulato in data 12/04/2023

tra

INAIL Direzione regionale Veneto, con sede in Venezia, Santa Croce 712, nella persona della dott.ssa Enza Scarpa in qualità di direttore regionale pro tempore

e

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia (AdSP MAS), con sede legale in Venezia nella persona del Presidente dott. Fulvio Lino Di Blasio

di seguito dette anche "le Parti".

PREMESSO CHE

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 12/4/2023 l'INAIL, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l'Assoportori - Associazione dei Porti Italiani hanno definito, all'art. 3, "obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza in ambito portuale", da realizzare congiuntamente, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, nella forma ritenuta più adeguata rispetto alle finalità e alle condizioni di fattibilità di ciascuna iniziativa, anche con il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza. Ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dal sopracitato art. 3, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio affidate al "Comitato di coordinamento" di cui all'art. 4, il Protocollo d'intesa prevede, all'art. 5, l'individuazione di iniziative ed azioni in grado di incidere sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro portuale e demanda la regolazione di tali ambiti di collaborazione alla stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale.

CONSIDERATO CHE

Nell'ambito portuale di Venezia da anni è attiva un'ampia sinergia e convergenza di azioni tra Istituzioni, Enti, Parti sociali, Imprese e Lavoratori, orientata alla pianificazione e realizzazione di interventi organici e coordinati, nel rispetto delle competenze e responsabilità di ciascun soggetto, per l'innalzamento dei livelli di salute e sicurezza del lavoro, il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico e l'emersione del fenomeno tecnopatico, attraverso il coordinamento delle attività di indirizzo e controllo degli Enti preposti, la valorizzazione del ruolo degli RLS/RLSS e RSPP/RSPPS, la promozione della cultura della prevenzione e la formazione delle figure preposte, la rilevazione dei dati del fenomeno infortunistico e l'assistenza alle imprese, anche mediante l'elaborazione di specifici strumenti e metodologie. Nell'ambito di tali sinergie, sono state nel tempo sviluppate iniziative di carattere prevenzionale, rivolte alle Imprese e ai Lavoratori operanti nei Porti di Venezia e Chioggia, con la partecipazione e l'apporto fondamentale dell'AdSP MAS e dell'INAIL, atteso il ruolo centrale rivestito da ambo le parti nel sistema ordinamentale della salute e sicurezza sul lavoro.

Per i motivi sopra esposti, i Porti di Venezia e Chioggia rappresentano un contesto ideale in cui poter sperimentare l'adozione ed implementazione di azioni migliorative e innovative, in coerenza con le finalità di cui al suddetto Protocollo d'Intesa, con la valorizzazione dell'apporto delle professionalità delle Parti e, per l'INAIL, anche dei professionisti dei Dipartimenti della Direzione Centrale Ricerca (DIT e DIMEILA), nell'ottica della progettazione e diffusione di buone pratiche e soluzioni innovative. In tale ottica, sono stati individuati e condivisi gli specifici ambiti di intervento declinati nelle attività descritte all'art. 2 del presente Accordo attuativo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 FINALITÀ

Le Parti, con il presente Accordo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione allo scopo di attuare interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione e sicurezza nell'ambito dei Porti di Venezia e Chioggia, attraverso la realizzazione delle attività delineate all'art. 2.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione delle seguenti iniziative:

- Azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione nelle imprese;
- Iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Studi e approfondimenti di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti potranno valutare il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il Ccnl unico dei lavoratori dei porti, del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro, già istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto L.gs. 272/99 di emanazione del "Regolamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1993, n. 485".

La declinazione delle attività e delle modalità realizzative di dettaglio, nonché l'articolazione in fasi e la rispettiva tempificazione, saranno specificate nel "Piano operativo" che sarà predisposto dal "Comitato di coordinamento" di cui all'art. 3 e concordato tra le Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

ARTICOLO 3 FUNZIONE DI GESTIONE

Le Parti costituiscono un "Comitato di coordinamento", composto dai rappresentanti delle parti medesime, che avrà il compito di redigere il "Piano operativo" di cui all'art. 2 ed avrà inoltre compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento amministrativo e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione.

ARTICOLO 4 IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative declinate nell'art.2, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse. Gli impegni delle Parti in termini di risorse umane e strumentali, necessari alla realizzazione delle specifiche attività oggetto del presente Accordo, saranno declinati nel "Piano operativo" di cui all'art. 2.

ARTICOLO 5 ASPETTI ECONOMICI

Il presente accordo attuativo prevede solo l'apporto delle risorse di cui all'art. 4. Eventuali apporti ulteriori, in particolare di natura finanziaria, potranno essere concordati tra le Parti in relazione alle necessità emergenti dalla pianificazione delle attività contenuta nel "Piano operativo" di cui all'art. 2.

ARTICOLO 6 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nello svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le Parti osservano le disposizioni di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa sottoscritto da INAIL, MIT e ASSOPORTI, stipulato in data 12/04/2023.

ARTICOLO 7 TUTELA DELL'IMMAGINE

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.

Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul rispettivo sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzo del logo delle Parti, straordinario e/o estraneo all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.

ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, nonché alle disposizioni di cui all'art. 13 del Protocollo d'intesa sottoscritto da INAIL, MIT e ASSOPORTI, stipulato in data 12/04/2023.

ARTICOLO 9 DURATA

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente alla scadenza del Protocollo d'intesa. Le attività progettuali con esso convenute dovranno quindi essere espletate entro il 12/04/2026.

ARTICOLO 10 RECESSO

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 11
FORO COMPETENTE

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene sia competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ARTICOLO 12
MODIFICHE ALL'ACCORDO ATTUATIVO

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte.

ARTICOLO 13
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alle norme generali di legge.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle Parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010. L'Accordo sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005.

ARTICOLO 12 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'accordo è firmato digitalmente ex art. art. 15, comma 2 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Il Direttore regionale Inail Veneto
dott.ssa Enza Scarpa

Il Presidente AdSP Mare Adriatico Settentrionale
dott. Fulvio Lino di Biasio